

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Pardi ha presentato una riformulazione dell'emendamento 9.5 (9.5 testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore **PASTORE** (PdL) presenta una riformulazione degli emendamenti 5.7 e 5.15 (5.7 testo 2 e 5.15 testo 2), pubblicati in allegato al resoconto. Inoltre, ricordando alcune proposte emendative aggiuntive da lui presentate assieme ad altri senatori, invita a considerare l'opportunità di una modifica, anche minima, dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie oggi di competenza concorrente, quali i porti e gli aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione e la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL) ringrazia il Presidente relatore per il lavoro svolto nel sintetizzare in un testo unificato i numerosi disegni di legge costituzionale presentati, già puntualmente illustrati nel corso dei lavori. Su quel testo si è svolta un'ampia discussione generale e sono stati presentati diversi emendamenti, la cui illustrazione si è svolta in modo esaustivo. Vi è stata quindi una doverosa e opportuna riflessione, al termine della quale si può passare alla fase delle votazioni.

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*) si associa alle considerazioni di apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente relatore. Si associa del pari il senatore [PASTORE](#) (*PdL*).

Il presidente [VIZZINI](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, ringrazia tutta la Commissione per il lavoro fin qui compiuto, commisurato al rilievo critico della materia.

Annuncia, infine, che nelle sedute della prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. [24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252](#)

Art. 5

5.7 (testo 2)

[PASTORE, VITALI, SARO, MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) alla fine del primo comma é aggiunto il seguente periodo:" I regolamenti possono stabilire, per i casi di esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione di gruppi parlamentari».

Sostituire il secondo, il terzo e il quarto capoverso con i seguenti:

«Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione quest'ultima non delibera il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo.

Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. Si intende definitivamente approvato quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame.».

5.15 (testo 2)

[PASTORE, SARO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, l'esame dei disegni di legge ha inizio nella Camera presso la quale sono stati presentati, salvo quelli che riguardano materie di cui agli articoli 117, terzo comma, il cui esame ha inizio al Senato della Repubblica. L'esame degli altri disegni di legge dapprima ha inizio alla Camera dei deputati».

nel quinto capoverso le parole: «terzo comma dell'articolo 117» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente articolo.

alla lettera b), sopprimere il punto 2.

Sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge, per quelli di conversione dei decreti-legge e per quelli per la cui approvazione è richiesta una maggioranza speciale, occorre l'approvazione di entrambe le Camere".

Alla lettera c) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

9.5 (testo 2)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Modifiche all'articolo 94 della Costituzione*). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».